



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **97** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **MERCATO CONTADINO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DA PARTE DI AZIENDA AGRICOLA AL POZZ DI OSSANA E ALTRI - STAGIONE ESTIVA 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** mese di **giugno** alle ore **12.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Assente giustificata
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: MERCATO CONTADINO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DA PARTE DI AZIENDA AGRICOLA AL POZZ DI OSSANA E ALTRI -
STAGIONE ESTIVA 2019**

RELAZIONE:

L'amministrazione comunale già nel corso 2006, con atto consiliare n. 11 dd. 22.05.2006, ebbe modo di rivedere il regolamento per il Commercio ambulante istituendo anche un "Mercato del contadino", iniziativa che, dopo una fase sperimentale, dal 2011 (deliberazione n. 94 dd. 18.05.2011) è diventata una proposta fissa con definitiva assegnazione dei 10 spazi previsti, salvo assenze legate alla più breve stagionalità di alcuni prodotti.

Scopo dell'iniziativa era ed è quello di favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo dei prodotti di stagione e far conoscere le aziende agricole valorizzando le produzioni regionali con priorità di quelle locali.

Pur volendo salvaguardare al meglio detti obiettivi è risultato necessario considerare la previsione dell'articolo 17 della legge provinciale sul commercio 2010 che prevede che "Per promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli la Giunta provinciale con deliberazione stabilisce i criteri e le modalità ai quali i comuni si attengono per l'istituzione e l'autorizzazione di questi mercati."

Risulta così che la G.P. di Trento, in relazione anche alle previsioni di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57", per ciò che riguarda l'esercizio, in generale, della vendita diretta di prodotti agricoli, nonché all'articolo 2135 del codice civile, contenente la definizione di imprenditore agricolo ed al D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli", ha assunto la deliberazione n. 1165 dd. 08.07.2016 che va a colmare il vuoto normativo precedente e supera i vecchi riferimenti.

Considerato come la stessa delibera approvi i criteri e modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli e pur nella previsione che per i mercati autorizzati o istituiti prima della sua approvazione continua ad applicarsi la disciplina previgente, fino all'eventuale revoca per qualsiasi motivo della precedente autorizzazione rilasciata al soggetto organizzatore, ovvero fino alla naturale scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del provvedimento istitutivo del mercato agricolo o della convenzione stipulata con il soggetto gestore del mercato, si è comunque convenuto di rivederne i presupposti d'intesa con gli Operatori già coinvolti, dichiaratisi disponibili a ciò.

Del resto la volontà di qualificare l'offerta e promuovere al meglio i prodotti a Km0 ha fatto propendere per la gestione diretta, previo ottenimento dell'autorizzazione del Comune, del mercato su area pubblica dietro richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori o di categoria così come accaduto nel 2017 per la prima volta, con impegno a verificare a consuntivo i risultati e programmare poi eventuali aggiustamenti o correzioni.

Dato atto come la passata esperienza si sia rivelata comunque positiva, propone che si accolga, con onere di svolgimento nelle date concordate, il Mercato contadino di Malé come richiesto da Azienda Agricola Al Pozz per conto proprio e di altri undici operatori agricoli con nota prot. n. 7106 dd. 28.05.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 1165/2016 ed in particolare l'art. 5 che dispone:

1. Il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) che intenda allestire un mercato agricolo effettua la selezione delle imprese partecipanti al mercato che siano in possesso delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei criteri di selezione e delle modalità di partecipazione occasionale di cui alle lettere e) ed i) del comma 1 del precedente articolo 4. Il soggetto organizzatore documenta i criteri e modalità applicati per la selezione, che garantiscano pari opportunità di accesso ai soggetti interessati e rispondano a criteri di trasparenza e non discriminazione. Il soggetto organizzatore elabora altresì il disciplinare di funzionamento e la planimetria del mercato con l'indicazione della dimensione e della sistemazione degli spazi. 2. Il soggetto individuato dal precedente comma 1 che intenda presentare domanda di autorizzazione all'allestimento del mercato agricolo si avvale della modulistica appositamente predisposta. 3. Il comune esamina la richiesta e la documentazione pervenuta verificando il rispetto dei criteri di selezione e delle modalità di partecipazione occasionale di cui al comma 1 del presente articolo e valuta l'accogliibilità della domanda anche in considerazione del tessuto economico-sociale esistente, della presenza di spazi adeguati, dell'accessibilità da parte dei consumatori e della disponibilità di spazi di parcheggio per i mezzi dei partecipanti al mercato, nonché dei vincoli e delle limitazioni imposti per motivi di polizia stradale, igienico sanitari o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana. Qualora l'area di svolgimento del mercato sia pubblica, il comune provvede ad attuare modalità di pubblicizzazione della richiesta pervenuta per acquisire eventuali osservazioni in merito. 4. Qualora l'iniziativa sia rispondente ai requisiti di cui al comma precedente, il comune autorizza il mercato. In caso contrario, il comune adotta un provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione. Il termine di conclusione del procedimento è individuato in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine, l'istanza di autorizzazione completa in ogni sua parte si intende accolta. Il comune provvede in ogni caso a definire obblighi, modalità di controllo e sanzioni in capo al soggetto organizzatore e alle imprese partecipanti al mercato. 5. E' fatta salva la facoltà del comune di decidere di istituire un mercato agricolo sull'area pubblica anziché dare corso alla procedura autorizzatoria.

Esaminato il disciplinare e del regolamento d'uso del Mercato Contadino di Malé, edizione 2019, definendo, tra l'altro, le merceologie dei 12 posteggi ammessi al mercato ancorché si assicurino banchi per 10 operatori e con onere per 2 di reperire strutture idonee approvate dall'Amministrazione.

Preso atto che la disciplina di cui ai criteri sopraindicati si applica ai mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli realizzata nella medesima area o nel medesimo locale da almeno due imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dai criteri.

Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del Mercato Contadino di Malé presentata, con nota prot. n. 7106 dd. 28.05.2019, da Azienda Agricola Al Pozz con sede in Ossana (TN), Via S. Antonio, civ. 8, anche nell'interesse di altre undici imprese elencate nella stessa, avente le seguenti caratteristiche; - area di svolgimento: Piazza Regina Elena; - validità atto autorizzatorio: anno 2019; - periodo: da giugno a settembre; - cadenza: settimanale; - giorno

svolgimento: sabato → orario di vendita: dalle 7,30 alle 13,00 → numero massimo posteggi: 10/12 (dimensioni posteggio 3x3); → partecipanti: produttori agricoli iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e al Registro delle Imprese Alimentari; → tipologie di prodotto: prodotti agricoli provenienti da produzioni agricole del Trentino Alto Adige.

Visto gli allegati alla suindicata richiesta di autorizzazione e, in particolare, la “proposta di Disciplinare Criteri per il Funzionamento Mercato Contadino”, nonché i documenti utilizzati per la procedura di assegnazione dei posteggi.

Visto il comma 3 dell’art. 5 suindicato, nel quale viene indicato che qualora l’area di svolgimento del mercato sia pubblica, il Comune provvede ad attuare modalità di pubblicizzazione della richiesta pervenuta per acquisire eventuali osservazioni in merito.

Visto l’avviso, prot. n. 7159 dd. 29.05.2019, regolarmente pubblicato all’albo telematico, avviso con il quale si è reso noto che in data 28 maggio 2019 è pervenuta richiesta di autorizzazione all’allestimento di un mercato riservato alla vendita di prodotti agricoli da parte del soggetto suindicato e altri, con l’indicazione della possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito entro il 14 giugno 2019.

Considerato che entro tale termine non è pervenuta alcuna osservazione in merito.

Preso atto che gli istanti hanno dato ragione dei criteri di selezione utilizzati, ancorché di fatto non sia intervenuta alcuna limitazione essendo state perfezionate 12 istanze a fronte dei 10 posti assegnabili, ma essendo chiaro che in ragione dei prodotti proposti, anche stagionali, non ci sarà mai la copresenza dei 12 banchi.

Vista la regolarità della modulistica prodotta da Azienda Agricola Al Pozz di Ossana per conto proprio e in delega nell’interesse di altri.

Verificato che l’iniziativa proposta è rispondente ai requisiti indicati dalla normativa e che la stessa Associazione di categoria ha già gestito in altre piazze mercati contadini, riscontrando consensi da parte della cittadinanza e utenza in genere.

Convenuto di accogliere la stessa dato che il richiedente è una delle principali associazioni di categoria da sempre impegnata a valorizzare i prodotti agricoli italiani e locali ma ancor più le loro qualità legate al rispetto di precisi disciplinari operativi in capo ad iscritti.

Vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'Azienda Agricola Al Pozz con sede in Ossana (TN), Via S. Antonio, civ. 8, unitamente agli altri operatori indicati nell'istanza in atti, tutte regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Trento, ad allestire secondo richiesta un mercato agricolo, come di seguito indicato:
 - area di svolgimento: Piazza Regina Elena;
 - validità atto autorizzatorio: anno 2019;
 - periodo di svolgimento: da giugno a settembre;
 - cadenza: settimanale;
 - giorno svolgimento: sabato
 - orario di vendita: dalle 7,30 alle 13,00
 - numero massimo posteggi: 10/12 (dimensioni posteggio 3x3);
 - partecipanti: produttori agricoli iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e al Registro delle Imprese Alimentari;
 - tipologie di prodotto: prodotti agricoli provenienti da produzioni agricole del Trentino Alto Adige.
2. Di precisare che in capo alla stesse vi è l'impegno a:
 - a) mantenere i rapporti con il Comune di Malé;
 - b) controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche, dettate dal Disciplinare Criteri di Funzionamento del Mercato Contadino di Malé (allegato A), da parte delle aziende partecipanti al Mercato Contadino;
 - c) seguire con assoluto rigore il Disciplinare criteri di funzionamento Mercato Contadino, ottemperante il Decreto ministeriale 20 novembre 2007;
 - d) gestire l'area di mercato assegnando di volta per volta le singole piazzole ai partecipanti secondo il Disciplinare Criteri di Funzionamento (comunale) e relativa planimetria (allegato B), garantendo la presenza di non meno di 5 operatori agricoli che commercializzino varietà di alimenti nell'ambito dei settori apicoltura, lattiero-caseario, frutta e verdura;
 - e) individuare un referente del Mercato;
 - f) organizzare, gestire e mantenere i contatti con i singoli operatori partecipanti e con il referente del mercato;
 - g) valorizzare il territorio attraverso iniziative di animazione e/o promozioni proposte e organizzate dagli stessi operatori del mercato in accordo con Comune e APT Valle di Sole Peio e Rabbi;
 - h) vigilare sui prezzi massimi applicati assicurando che gli stessi risultino corretti;

- i) vigilare la corretta ottemperanza delle norme e delle leggi vigenti in materia di Sicurezza alimentare ed etichettatura;
- j) redazione del Manuale HACCP del Mercato.

3. Di stabilire che:

- a) l'uso dell'allaccio presente in Piazza Regina Elena è determinato in €. 15,00.- per consumo forfettario relativo stimato sull'intero periodo;
- b) di stabilire che a carico degli operatori indicati e presenti sono posti gli oneri relativi al canone di concessione per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche con le modalità e le tariffe previste dal Regolamento comunale in materia.

4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

MERCATO CONTADINO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DA PARTE DI AZIENDA AGRICOLA AL POZZ DI OSSANA E ALTRI - STAGIONE ESTIVA 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 28 giugno 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 28.06.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **03.07.2019** al giorno **13.07.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 28.06.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio